



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 242 LEGISLATURA N. VIII

DE/VP/S10    Oggetto:    Regolamenti CE n. 1234/2007 modificato dal regolamento  
 0 NC                            CE n. 491/2009 e CE n. 555/2008 art. 9 paragrafo 2 -  
 Disposizioni particolari per la determinazione del  
 Prot. Segr.                    termine per l'esecuzione delle operazioni di  
 1922                            ristrutturazione e riconversione vigneti.

L'anno duemilanove addì 26 del mese di ottobre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Petrini Paolo      | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Badiali Fabio      | Assessore       |
| - Benatti Stefania   | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Donati Sandro      | Assessore       |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore       |

Sono assenti:

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| - Marcolini Pietro   | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Rocchi Lidio       | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
 Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Petrini Paolo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: regolamenti (CE) n. 1234/2007 modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 e (CE) n. 555/2008 articolo 9, paragrafo 2. Disposizioni particolari per la determinazione del termine per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di stabilire, per le motivazioni riportate nel presente atto e che qui si intendono condizionate, che il periodo previsto per l'esecuzione delle operazioni di tutte le misure indicate nelle domande di aiuto di ristrutturazione e riconversione vigneti per gli impianti che hanno ottenuto il pagamento anticipato dell'aiuto ai sensi dei regolamenti (CE n. 491/2009 e (CE) n. 555/2008, può essere modificato dalla Regione ove ricorrano le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b) del citato regolamento (CE) n. 555/2008;
- di autorizzare il dirigente della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio (di seguito SDA) ad adottare, nei casi previsti al punto precedente, apposito provvedimento di concessione di proroga di un anno del termine per l'esecuzione delle misure;

CLY



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire che i beneficiari che intendono avvalersi della proroga devono presentare apposita richiesta scritta adeguatamente documentata alla SDA competente per territorio entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo. La richiesta di proroga deve contenere:
  - la campagna di finanziamento;
  - i riferimenti catastali relativi alla superficie interessata;
  - lo stato di avanzamento degli investimenti approvati e finanziati;
  - l'indicazione delle cause che impediscono o hanno impedito l'esecuzione di tutte le misure previste e approvate entro il periodo stabilito;
- che la proroga avviene sulla base di dettagliata relazione, anche avvalendosi di Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) da conservarsi agli atti della SDA stessa, che dimostri le oggettive condizioni avverse che hanno di fatto impedito lo svolgimento delle operazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto nel periodo stabilito;
- che l'atto di concessione di proroga contiene i seguenti elementi identificativi dei beneficiari:
  - ragione sociale e CUAA;
  - campagna di finanziamento;
  - numero di domanda di aiuto;
  - superficie oggetto di intervento;
  - importo del contributo liquidato;
  - numero di codice a barre della garanzia fidejussoria;
- che le SDA trasmettono gli atti di concessione di proroga emessi al Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca per quanto di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ad Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le rispettive competenze;
- di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Legge regionale 14/01/1997, n. 9: Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA);
- Legge regionale 15/10/2001, n. 20: "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" modificata ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 19.
- D.G.R. Marche n. 811/2001 e s.m. e i. che modifica la D.G.R. n. 535/01, relativa alla adozione del Piano operativo regionale per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- D.G.R. Marche n. 1750/2008 concernente le disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Campagne dalla campagna 2008/2009 alla 2012/2013;
- Circolare AGEA n. 40, prot. n. 17238/UM del 5 settembre 2005;

### Motivazione

La Regione Marche, con D.G.R. n. 811 del 10/04/2001 e s.m. e i. prima e D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008, ha adottato le disposizioni tecniche e le procedure regionali per il sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti in attuazione della normativa comunitaria e nazionale di settore definita, nel periodo 2000/2008, dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e, dal 2008, dal regolamento (CE) n. 479/2008, abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 che a sua volta modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 concernente l'OCM unica.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 attua il regolamento (CE) n. 479/2008 e quindi il regolamento (CE) n. 491/2009 per quanto riguarda i Programmi di sostegno nazionali. In particolare l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, ai fini del regolamento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(CEE) n. 2220/85, stabilisce l'obbligo dell'esecuzione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e ammesse a finanziamento, entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Tale articolo stabilisce inoltre che tale periodo può essere modificato dallo Stato membro se:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Si ritiene che laddove nell'articolato sia citato lo Stato membro sia da intendersi la singola Regione.

Ove ricorra almeno una delle suddette situazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 555/2008 o nel caso in cui avverse condizioni siano dimostrate o attestate, si propone di autorizzare il dirigente della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio (di seguito SDA) ad adottare il provvedimento di concessione di proroga di un anno del termine per l'esecuzione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti per gli impianti che hanno ottenuto il pagamento dell'aiuto anticipato ai sensi della normativa citata.

Tale proroga, non superiore ad un anno, avviene sulla base di dettagliata relazione, da conservarsi agli atti della SDA stessa, che dimostri che oggettive condizioni avverse hanno di fatto impedito lo svolgimento delle operazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto nel periodo previsto anche avvalendosi di Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito indicata ASSAM).

Si propone di stabilire che i conduttori che intendono avvalersi della proroga sopra citata devono presentare apposita richiesta scritta e adeguatamente documentata alla SDA competente per territorio entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo. La richiesta deve contenere:

- la campagna di finanziamento;
- i riferimenti catastali relativi alla superficie interessata;
- lo stato di avanzamento degli investimenti approvati e finanziati;
- l'indicazione delle cause che impediscono o hanno impedito l'esecuzione di tutte le misure previste e approvate entro il periodo stabilito.

I provvedimenti di concessione di proroga di un anno adottati dalle SDA contengono i seguenti elementi identificativi dei beneficiari:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ragione sociale e CUAAs;
- campagna di finanziamento;
- numero di domanda di aiuto;
- superficie oggetto di intervento;
- importo del contributo liquidato;
- numero di codice a barre della garanzia fidejussoria.

I provvedimenti di concessione di proroga adottati dalle SDA devono essere trasmessi al Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca per i successivi adempimenti.

Si rende necessario trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ad Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le rispettive competenze.

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: *"Regolamenti (CE) n. 1234/2007 modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 e (CE) n. 555/2008 articolo 9, paragrafo 2. Disposizioni particolari per la determinazione del termine per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti."*

Il responsabile del procedimento

Silvana Paoloni

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio

Cristina Martellini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
Bruno Brandoni

*B. Brandoni*